Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 14 aprile 1927 - Anno V — Numero 87

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito di lire 10,000,000 emesso nel 1906 estratte il 7 aprile 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Ancona: Elenco delle obbligazioni del prestito 1900 estratte il 7 aprile 1927 relative al primo semestre 1927, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 755.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 2484.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Firenze ad imporre una tassa su coloro che esercitano il commercio temporaneo e girovago nel territorio del proprio distretto non inscritti nei ruoli dell'imposta della Camera stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 27 luglio 1926 del Commissario straordinario della Camera di commercio e industria di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Firenze è autorizzata ad imporre una tassa su coloro che esercitano il commercio temporaneo ed il commercio girovago nel territorio del proprio distretto, e che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta della Camera stessa.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo di qualsivoglia specie, ed in qualsivoglia locale pubblico o privato, è stabilita nella seguente misura:

da uno a dieci giorni, L. 40;

da dieci giorni a un mese, L. 30;

per ogni mese o frazione di mese successivo al primo, L. 20 (oltre le due quote sopraindicate).

Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente articolo si applicano solo nel comune di Firenze. Esse vengono ridotte a due terzi per i comuni di Pistoia, Prato, Empoli, e ad un terzo per tutti gli altri Comuni della Provincia.

Per la corresponsione delle tasse suddette è consentito l'abbonamento annuo con un abbuono sull'ammontare complessivo di un anno non superiore ad un sesto.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è mensile, ed è stabilita nella seguente misura:

1° se il commercio è esercitato a mezzo di veicoli a mano, L. 5;

2° se il commercio è esercitato a mezzo banchi mobili o più veicoli a trazione animale, L. 10;

3° se il commercio è esercitato a mezzo banchi fissi, L. 15;

4° se il commercio è esercitato a mezzo veicoli a trazione meccanica, senza banchi, L. 20;

5° se il commercio è esercitato a mezzo veicoli a trazione meccanica, con banchi, L. 25.

Art. 4.

Per il pagamento delle tariffe indicate nel precedente articolo 3 è ammessa la forma di abbonamento annuo nella seguente misura:

per la categoria di cui al comma 1°, L. 50;
per la categoria di cui al comma 2°, L. 110;
per la categoria di cui al comma 3°, L. 160;
per la categoria di cui al comma 4°, L. 220;
per la categoria di cui al comma 5°, L. 275.

Art. 5.

Sono esenti dalle tasse suddette:

a) gli esercizi temporanei ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio, di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dell'imposta camerale principale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera o di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona e senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendono in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuano vendite di beneficenza.

Art. 6.

Le tasse sopra specificate saranno riscosse secondo le norme contenute nell'unito regolamento, visto d'ordine Nostro ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1927 - *Anno V, Atti del Governo, registro* 259, *foglio* 62. — FERRETTI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Firenze.

Art. 1.

Chiunque apra nella città e provincia di Firenze un esercizio di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi: alberghi, stabilimenti di

bagni, clubs, esercizi, locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante, deve pagare l'imposta di cui all'art. 50, lettera b), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto di autorizzazione in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e il commercio girovago, anche se sia iscritto presso la Camera di commercio di Firenze od altre Camere di commercio del Regno ed abbia il proprio domicilio all'estero, dovrà, prima di iniziare l'esercizio, presentare alla Camera di commercio la denuncia stabilita dall'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

La denuncia di cui sopra dovrà essere presentata direttamente alla Camera per gli esercizi del comune di Firenze e col tramite dei rispettivi sindaci per gli esercizi degli altri Comuni della Provincia.

Contemporaneamente l'esercente dovrà effettuare il pagamento presso l'esattore comunale, dell'imposta stabilita nella tariffa di cui al succitato Regio decreto che autorizza l'applicazione dell'imposta stessa e dell'aggio di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il cognome, il nome e la paternità e il domicilio dell'esercente; l'indicazione del Comune e della circoscrizione nei quali egli intende svolgere l'esercizio, l'oggetto e la durata dello stesso, il valore complessivo della merce che viene posta in vendita ed il normale mezzo di trasporto della merce stessa. Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento dell'imposta e dell'aggio relativo.

L'indicazione della durata dell'esercizio potrà essere omessa nelle denuncie relative ad esercizi aventi carattere di continuità, intendendosi per tali quelli che si svolgono per il corso di oltre un anno. In questo caso però i titolari degli stessi dovranno, all'atto della cessazione, presentare la relativa denuncia direttamente alla Camera di commercio o per il tramite dei sindaci secondo la competenza, ferma per gli inadempienti l'applicazione delle ammende di cui all'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata dell'esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 2 del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

In caso di contravvenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Art. 5.

La Camera di commercio, ricevute le denuncie e la prova dell'eseguito pagamento dell'imposta e dell'aggio relativo, provvederà al rilascio del certificato di cui all'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, il quale è indispensabile all'esercente per potere iniziare lo svolgimento del proprio commercio.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2, 3 e 4, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, alle ammende previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750; salvo la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo stesso, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 7.

Chi scopre o denuncia una contravvenzione al presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

Agli esattori comunali incaricati del servizio dell'applicazione dell'imposta, spetta l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione dell'imposta, le intimazioni al pagamento della stessa ed alle relative ammende, nonchè ad ottemperare all'obbligo della inscrizione nel registro delle ditte, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni semestre, gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle imposte riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al ricevitore provinciale di Firenze, nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Il presidente della Camera di commercio e industria di Firenze e i sindaci per tutti gli altri Comuni della Provincia, invigileranno a che nessuno degli esercenti il commercio temporaneo e il commercio girovago si sottragga all'osservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Art. 11.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione dell'imposta sui commercianti temporanei e sui commercianti girovaghi spettano alla Camera di commercio e industria di Firenze, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo ricorso.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Art. 12.

Contro le decisioni di cui al precedente articolo è ammesso ricorso al Tribunale di Firenze, a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 756.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 475.

Costituzione di un Consorzio di rimboschimento in provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1927 della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Zara;

Vista la deliberazione 10 marzo 1927 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato e la provincia di Zara, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le disposizioni contenute nell'art. 102 del regolamento 16 maggio 1926, numero 1126, per l'applicazione del citato Regio decreto, al rimboschimento dei terreni nudi della Provincia stessa.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 15,000, a decorrere dall'esercizio 1926-1927, da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 4 del preventivo della spesa dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1926-1927, e su quello degli articoli corrispondenti degli esercizi futuri.
L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Zara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 76. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 757.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 474.

Proroga del termine utile per far valere dalla gente di mare della Venezia Giulia e di Fiume, ai fini dell'iscrizione presso la Cassa invalidi della marina mercantile, i periodi di effettiva navigazione compiuti allo scoperto di assicurazione prima dell'annessione dei relativi territori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, recante provvedimenti per la gente di mare dei territori annessi ai quali col R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231, furono estese le funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile;
Veduto il R. decreto 21 gennaio 1926, n. 333, col quale fu estesa alla città di Fiume ed al suo territorio la legislazione sulla Cassa predetta;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per far valere, ai fini dell'assicurazione, i periodi di effettiva navigazione compiuta allo scoperto dell'assicurazione stessa prima del novembre 1918, per i marittimi della Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, e prima dell'inizio dell'iscrizione alla Cassa invalidi, per i marittimi fiumani, a sensi dell'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1926, n. 333;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini utili fissati, rispettivamente, al 31 gennaio 1924, per la gente di mare della Venezia Giulia, col n. 1 dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, ed al 31 dicembre 1926, per la gente di mare per la città di Fiume e territorio annesso, col n. 1 dell'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1926, n. 333, per far valere, ai fini della iscrizione presso la Cassa invalidi per la marina mercantile, i periodi di effettiva navigazione compiuti allo scoperto di assicurazione, sono prorogati al 31 dicembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 75. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 758.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 477.

Istituzione di un ruolo di personale di ragioneria della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che istituì la Milizia nazionale forestale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno, la guerra, la giustizia, le comunicazioni, i lavori pubblici, la marina e l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, è modificato come segue:
E' istituito un ruolo di personale di ragioneria della Milizia nazionale forestale (gruppo *B*) così composto:

Grado	8°	- Ragionieri capi	N. 2
»	9°	- Primi ragionieri	» 3
»	10°	- Ragionieri	» 5
»	11°	- Vice ragionieri	
		Totale	N. 10

Il ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali (gruppo *A*) di cui alla tabella n. 2 dell'allegato 2 al R. de-

creto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, è corrispondentemente diminuito, per i singoli gradi, dei posti di cui al precedente comma.

Art. 2.

Nella prima costituzione del ruolo di cui all'articolo precedente, i posti dei singoli gradi potranno essere conferiti, a scelta del Ministro per l'economia nazionale, a funzionari di altre Amministrazioni appartenenti a ruoli di gruppo *B*, che rivestano grado uguale a quello da conferirsi.

Possono essere collocati a disposizione del Ministro per l'economia nazionale, per esercitare temporaneamente le funzioni proprie del personale di cui al ruolo predetto, ufficiali di amministrazione del Regio esercito in servizio attivo permanente, in confronto dei quali, però, non si farà luogo all'applicazione dell'art. 46, parte seconda, lettera *b*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, nonchè ufficiali dello stesso Corpo o del soppresso ruolo del personale permanente dei distretti, richiamati dalla posizione ausiliaria, aventi grado non superiore all'8°.

Il numero di questi ultimi non potrà superare il numero complessivo dei posti vacanti esistenti nel ruolo di cui all'art. 1, e gli ufficiali stessi debbono essere ricollocati in congedo appena le vacanze vengono comunque coperte.

La stessa norma si applica in caso di promozione degli ufficiali predetti a grado superiore all'8°.

La differenza fra gli assegni di attività e quelli di posizione ausiliaria è a carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma è istituita una contabilità speciale, con la denominazione «Contabilità speciale dell'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale», regolata dalle norme in vigore per quella aperta al Comando dell'arma dei Reali carabinieri, in dipendenza del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253.

La tenuta della contabilità spetta all'Ispettorato generale predetto, cui è demandata altresì la revisione dei conti degli enti dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 — Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — CIANO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 78. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 759.

REGIO DECRETO 3 marzo 1927, n. 478.

Approvazione del regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 20 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali;

Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per l'esecuzione del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 79. — FERRETTI.

Regolamento.

TITOLO I.

Dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali.

Art. 1.

Chi intende attivare un'officina per la produzione di specialità medicinali a scopo di vendita, deve chiederne l'autorizzazione al Ministero dell'interno con domanda nella quale saranno indicati:

1° le specialità che intende produrre;

2° la sede dell'officina;

3° la pianta dei locali e i mezzi tecnici di cui dispone, nonchè il numero delle persone che intende impiegare nella produzione delle specialità, escluso il personale di amministrazione;

4° il nome, cognome e titolo accademico del direttore tecnico responsabile dell'officina.

La domanda dovrà essere corredata della dichiarazione del direttore che assume la direzione tecnica della officina.

Art. 2.

L'officina per la produzione di specialità medicinali deve rispondere alle seguenti condizioni:

1° essere provveduta di locali adatti e adibiti esclusivamente alla produzione di medicinali;

2° essere fornita di tutti gli apparecchi e mezzi tecnici adeguati allo scopo;

3° essere diretta ed assistita da persona munita di laurea in chimica o in chimica e farmacia o diploma in farmacia e regolarmente inscritta nell'albo professionale.

Art. 3.

Il Ministero dell'interno, prima di provvedere, accerta, anche mediante ispezione, se l'officina risponde pienamente agli scopi esposti nella domanda.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Art. 4.

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali è concessa con decreto del Ministero dell'interno nel quale sono riportati:

1° il nome e cognome della persona o il nome della ditta che viene autorizzata alla produzione;

2° la sede dell'officina;

3° il nome, cognome e titolo accademico del direttore tecnico responsabile;

4° le condizioni particolari alle quali debba o possa essere vincolata l'autorizzazione.

Il rilascio del decreto di autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di cui al n. 2 della tabella *A*, annessa al decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58.

Art. 5.

Ogni cambiamento nella direzione tecnica dell'officina ed ogni variazione nel numero delle persone in essa impiegate, escluso il personale di amministrazione, debbono essere notificati al Ministero dell'interno.

Agli effetti della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sarà sempre dovuta la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate, escluso il personale di amministrazione; mentre nessuna restituzione di tassa verrà fatta quando diminuisca il numero delle persone adibite all'officina.

Art. 6.

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di un'officina in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 7.

Agli effetti degli articoli 1 e 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono considerate officine produttrici di specialità medicinali anche quelle in cui vengono eseguite soltanto le operazioni terminali occorrenti per metterle in commercio, quante volte queste possano essere acconsentite su parere della Commissione di cui all'art. 39.

Tali officine e i rispettivi prodotti sono sottoposti alle tasse di cui alla tabella *A* annessa al citato Regio decreto-legge.

Art. 8.

Presso ogni officina autorizzata a produrre specialità medicinali deve tenersi un registro nel quale vengono riportate, per ogni preparazione compiuta, le indicazioni delle quantità di sostanze impiegate nella preparazione.

TITOLO II.

Della registrazione delle specialità medicinali.

Art. 9.

Agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, si considerano specialità medicinali:

1° qualsiasi prodotto terapeutico, semplice o composto, preparato a dose o forma di medicamento, secondo una formula prestabilita, contenuto in recipienti od involucri determinati pronti per la vendita e chiusi in modo che non sia possibile apportare al prodotto qualsiasi modificazione;

2° le preparazioni dietetiche, i prodotti per la cosmetica e quelli così detti igienici ed altri qualora siano ad essi, in qualunque modo, attribuiti effetti terapeutici;

3° i prodotti con indicazione terapeutica che, pur non essendo preparati a dose o forma di medicamento, siano messi in commercio con nome speciale costituente marchio di fabbrica.

Art. 10.

I prodotti terapeutici, semplici o composti, preparati dal farmacista a dose o forma di medicamento nella propria farmacia per la vendita diretta al pubblico nella farmacia stessa, non sono specialità medicinali agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, ma vengono considerati come specialità qualora siano confezionati come al n. 1 del precedente art. 9, o sia ad essi assegnato un nome speciale che costituisca marchio di fabbrica, ovvero di essi venga fatta pubblicità in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Art. 11.

I prodotti terapeutici semplici e quelli composti, preparati secondo le formole prescritte dalla Farmacopea ufficiale, non possono essere messi in commercio con nome diverso da quello indicato nella Farmacopea ufficiale o come specialità medicinali a meno che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 9.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e dei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'annessa tabella *A*, costituiscono serie di una stessa specialità le preparazioni che, avendo la stessa forma e gli stessi componenti, variano soltanto nelle dosi di questi.

Costituiscono categorie di una stessa specialità le preparazioni che, avendo gli stessi componenti, variano fra loro nella forma.

Si possono considerare inoltre come appartenenti a categorie di una stessa specialità le preparazioni che, sentita la Commissione di cui all'art. 39, non presentano modificazioni sostanziali od importanti alla formula fondamentale.

Art. 13.

La domanda di registrazione della specialità medicinale, agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del richiedente:

1° il nome di vendita della specialità;

2° l'indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la specialità denominati secondo la pratica medica, la forma della preparazione, l'uso al quale è destinata, e la dose di somministrazione;

3° le proprietà caratteristiche della specialità, che ne giustificano l'azione medicamentosa;

4° il periodo massimo di conservazione per le specialità che possono alterarsi;

5° il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo almeno dei principali componenti;

6° l'indicazione dell'officina di produzione;

7° il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al farmacista. La differenza fra i due prezzi deve essere tale da assicurare al farmacista un utile non inferiore al 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico.

La domanda di registrazione di specialità medicinali in serie o in categorie deve riportare specificatamente i numeri di ogni serie e le indicazioni di ogni categoria.

La domanda deve essere controfirmata dal direttore della officina di produzione quando sia persona diversa dal richiedente.

Art. 14.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata:

1° dalla relazione sulle ricerche scientifiche eseguite o dalla prescrizione sanitaria originale della specialità redatta, a seconda dei casi, da un medico o da un veterinario;

2° da numero tre campioni della specialità o di ogni numero di serie o categoria da porre in vendita;

3° da numero tre esemplari dell'etichetta interna ed esterna;

4° da numero tre esemplari di ciascuno degli stampati che verranno annessi alla specialità;

5° dalle pubblicazioni scientifiche eventualmente intervenute e atte a dimostrare l'efficacia del medicamento, specie se questo contenga qualche sostanza non ancora o raramente usata nella pratica medica.

I documenti di cui ai nn. 3 e 4 sono soggetti alle leggi sul bollo.

Art. 15.

L'etichetta (interna ed esterna) della specialità medicinale deve contenere:

1° la denominazione della specialità, con l'indicazione, quando occorra, dei numeri di serie o di categoria;

2° l'indicazione qualitativa e quantitativa, a caratteri chiaramente leggibili, dei componenti, denominati secondo la pratica medica, escluse le formole chimiche;

3° una breve istruzione sull'uso del medicamento;

4° la dose di somministrazione;

5° l'indicazione dell'officina di produzione;

6° la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per le specialità che possono alterarsi;

7° il numero di registrazione della specialità da parte del Ministero dell'interno;

8° il prezzo fisso di vendita al pubblico in moneta nazionale.

Le specialità medicinali destinate ad uso esterno devono portare questa indicazione su altra etichetta stampata su carta colorata in rosa.

L'etichetta di specialità medicinali, contenenti sostanze ad azione stupefacente in quantità superiore al limite indicato nella tabella *A* del regolamento 9 novembre 1923, n. 2534, devono portare sopra una speciale etichetta, stampata su carta colorata in rosso, il nome in tutte lettere maiuscole della sostanza ad azione stupefacente.

Art. 16.

Il Ministero, ricevuta la domanda di registrazione di specialità medicinali, accerta se l'officina di produzione sia stata debitamente autorizzata e se la specialità risponda ai requisiti prescritti.

Le spese per ispezioni eventualmente occorrenti per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Art. 17.

La registrazione agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, è negata:

1° quando la specialità, per la composizione qualitativa o quantitativa, possa ritenersi non corrispondente al valore terapeutico denunziato nella domanda;

2° quando l'etichetta e gli stampati per la pubblicità contengano dichiarazioni dirette ad attribuire alla specialità effetti terapeutici che non possiede;

3° quando la specialità abbia o siano ad essa attribuite proprietà anticoncezionali o intese a turbare il corso fisiologico della gestazione, o a recare, in qualsiasi modo, offesa alla morale e al buon costume;

4° quando alla specialità siano attribuite virtù terapeutiche di sicuro effetto contro il cancro, il lupus, la tisi polmonare e quelle altre malattie che verranno determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 18.

Il decreto del Ministero dell'interno, che autorizza il commercio di una specialità medicinale, deve contenere:

1° il nome della specialità, nonchè i numeri di ogni serie e l'indicazione di ogni categoria di essa;

2° la denominazione dell'officina di produzione;

3° il numero di registrazione della specialità;

4° il prezzo fisso di vendita al pubblico.

Fanno parte integrante del decreto, in allegati, le etichette e gli stampati illustrativi che potranno accompagnare la specialità. Ciascuno di tali allegati dovrà portare il visto del Ministero dell'interno.

L'emissione del decreto di autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di cui al n. 3 della tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Il decreto viene, a mezzo del Prefetto, notificato all'interessato e pubblicato, a spese di questo, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 19.

Chi intenda mettere in commercio un nuovo numero di serie o una nuova categoria di specialità registrata in serie o in categoria, è tenuto a chiederne la registrazione agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Non è dovuta in questi casi alcuna tassa agli effetti della tabella *A* annessa al decreto medesimo.

Art. 20.

E' vietato, nel confezionamento di specialità medicinali, l'uso di etichette e stampati illustrativi, che non corrispondano a quelli approvati dal Ministero dell'interno col decreto di registrazione.

Nessun annunzio di pubblicità per specialità medicinali può essere fatto a mezzo della pubblica stampa o portato in qualsiasi modo a conoscenza del pubblico se non porti il numero di registrazione, di cui all'art. 18, n. 3, e se sia in contrasto con la disposizione di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'articolo 17 e non sia stato approvato dal Prefetto.

I contravventori alle disposizioni di cui nel presente articolo cadono sotto il disposto degli articoli 27, n. 3, e 35, n. 4, salve le sanzioni portate da altre leggi.

TITOLO III.

Della variazione delle specialità medicinali.

Art. 21.

Per qualsiasi variazione nella composizione di una specialità medicinale già registrata, pur mantenendone invariato il nome e il carattere terapeutico prevalente, deve presentarsi al Ministero dell'interno domanda nella quale siano specificate le variazioni da apportare.

Alla domanda debbono essere allegati i campioni e i documenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 22.

Il Ministero provvede sulla domanda di cui all'articolo precedente in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 18 del presente regolamento, salvo per la tassa che è quella di cui al n. 4 della tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

La specialità variata deve essere registrata col primitivo numero di registrazione.

Art. 23.

Per qualsiasi modificazione negli accessori della specialità, che non ne varii il nome o la composizione, dovrà farsi domanda in conformità dell'art. 21.

Il Ministero dell'interno provvede su tale domanda in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 18.

Non è dovuta, in questo caso, la tassa di cui al n. 4 della tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

TITOLO IV.

Della vigilanza.

Art. 24.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di procedere alla ispezione delle officine autorizzate a produrre specialità medicinali e a nuove analisi delle specialità medicinali registrate.

Il prelevamento di campioni per tali analisi può essere fatto sia presso le officine di produzione, sia presso i depositi, sia presso le farmacie in cui se ne effettua la vendita.

Le ispezioni ordinate dal Ministero dell'interno si effettuano con le modalità e le garenzie determinate dal disposto degli articoli 38, 39, 53 del regolamento per la esecuzione della legge sulle farmacie, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829.

TITOLO V.

Della revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali.

Art. 25.

Quando risulti che siano venuti a mancare in un'officina i requisiti in base ai quali venne autorizzata a produrre specialità medicinali, o che i prodotti usati per la preparazione di tali specialità non posseggano i necessari requisiti di purezza, o che le specialità con essi preparate non rispondano ai criteri in base ai quali vennero registrate, il Ministero dell'interno può revocare la concessa autorizzazione.

L'autorizzazione può anche essere revocata in caso di mancato pagamento della tassa annua di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Prima di emettere il decreto di revoca, il Ministero può diffidare il proprietario dell'officina a metterla in regola, fissandogli allo scopo un congruo termine.

Il decreto Ministeriale di revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali viene notificato all'interessato, a mezzo del Prefetto, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 26.

In caso di revoca dell'autorizzazione all'officina a produrre specialità medicinali, il Ministero decide se e di quali delle specialità medicinali dall'officina stessa prodotte debba revocarsi la registrazione a norma degli articoli 27 e 28.

TITOLO VI.

Della revoca della registrazione di specialità medicinali.

Art. 27.

L'autorizzazione concessa a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, è revocata:

1° quando risulti che la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata o alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

2° quando la specialità sia dimostrata, dall'uso, nociva;

3° in caso di contravvenzione all'art. 20;

4°) in caso di mancato pagamento della tassa annua di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

La revoca può aver luogo anche soltanto per determinate serie e categorie della specialità.

Il decreto di revoca della registrazione viene notificato all'interessato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, e comunicato alle Prefetture del Regno per le conseguenti partecipazioni agli ordini sanitari delle rispettive circoscrizioni.

Art. 28.

Qualora concorrano gli estremi per la revoca della registrazione, il Ministro dell'interno ha facoltà, ove a suo giudizio si imponga l'urgenza di provvedere, di proibire la vendita al pubblico delle specialità medicinali e di far procedere al temporaneo sequestro di esse a norma dell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Anche in questo caso la revoca della registrazione viene pronunziata a norma dell'articolo precedente.

TITOLO VII.

Delle specialità medicinali estere.

Art. 29.

Salvo quanto fosse disposto da speciali convenzioni internazionali, la domanda di registrazione, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, di specialità medicinali provenienti dall'estero già pronte e confezionate per l'uso deve essere presentata al Ministero dell'interno.

Se la domanda è fatta dal proprietario della specialità, il quale non risieda nel Regno, essa deve designare la persona incaricata di rappresentarlo in Italia e il suo domicilio. Se invece è fatta dal rappresentante, deve essere accompagnata da regolare mandato debitamente legalizzato, del proprietario.

La domanda deve essere scritta in lingua italiana e contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 13, oltre a copia autentica del provvedimento di autorizzazione al commercio della specialità nel paese di origine a norma delle disposizioni vigenti.

Alla domanda debbono essere uniti n. 3 campioni della specialità da porre in vendita, nonchè n. 3 esemplari del-

l'etichetta interna ed esterna e n. 3 esemplari di ciascuno degli stampati che verranno annessi alla specialità.

L'etichetta e gli stampati di cui al comma precedente debbono essere scritti in lingua italiana e sono soggetti alle leggi sul bollo.

Alla domanda potranno essere unite le pubblicazioni scientifiche eventualmente intervenute sulla specialità da registrare ed atte a dimostrarne l'efficacia, specie se la specialità contenga qualche sostanza non ancora o raramente usata nella pratica medica.

Tutti i documenti devono essere, nell'originale, muniti del visto del console italiano per la circoscrizione ove si produce la specialità.

Art. 30.

Salvo quanto fosse disposto da speciali convenzioni internazionali, sono estese alle specialità medicinali estere le disposizioni del presente regolamento, in quanto sono applicabili.

I decreti di cui agli articoli 18 e 27 relativi alle specialità estere sono comunicati anche al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane).

Titolo VIII.

Dei prodotti di cui all'art. 12 *del decreto-legge* 7 *agosto* 1925, *n.* 1732.

Art. 31.

La domanda di autorizzazione a preparare per la vendita uno o più prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve contenere, oltre i dati prescritti dal regolamento 18 giugno 1905, n. 407, l'indicazione del prezzo fisso di vendita al pubblico e di quello al farmacista. La differenza tra i due prezzi deve essere tale da assicurare al farmacista un utile non inferiore al 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico.

Alla domanda dovranno essere inoltre alligati n. 3 esemplari della etichetta e degli stampati con cui ogni prodotto verrà messo in commercio.

Art. 32.

L'etichetta per la vendita dei prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve contenere, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, anche:

1° la data e il numero del decreto col quale il Ministero dell'interno ha autorizzata la preparazione del prodotto;

2° l'indicazione della natura del prodotto contenuto e, ove ne sia il caso, dei componenti;

3° il prezzo fisso di vendita al pubblico in moneta nazionale.

Art. 33.

Agli effetti dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e dell'annessa tabella *A*, i prodotti di cui all'art. 12 del decreto medesimo vanno raggruppati nel seguente modo:

1° sieri e derivati;
2° vaccini batterici integrali;
3° vaccini batterici elaborati;
4° altri vaccini;
5° fermenti batterici;
6° virus, tossine ed affini;
7° arsenobenzoli semplici;
8° derivati degli arsenobenzoli;
9° altri prodotti chemioterapici;
10° altri prodotti biologici ed affini.

I prodotti opoterapici vanno raggruppati a seconda dell'organo dal quale derivano. Nel caso di prodotti opoterapici associati non possono essere percepite più di due tasse.

Art. 34.

Il decreto del Ministero dell'interno che autorizza la preparazione a scopo di vendita di uno o più prodotti di cui all'articolo 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve contenere:

1° il nome dell'istituto che viene autorizzato alla preparazione;

2° il nome di ciascun prodotto di cui viene autorizzata la preparazione e la vendita;

3° il nome del direttore tecnico dell'istituto;

4° il prezzo fisso di vendita al pubblico.

Fanno parte integrante del decreto, in alligati, l'etichetta e gli stampati illustrativi che potranno accompagnare il prodotto. Ciascuno di tali alligati dovrà portare il visto del Ministero dell'interno.

L'emissione del predetto decreto è subordinata al pagamento delle tasse di cui ai nn. 2 e 3 della tabella annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Il decreto viene, a mezzo del Prefetto, notificato all'interessato e pubblicato, a spese di quest'ultimo, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 35.

L'autorizzazione a preparare per la vendita uno o più dei prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, è revocata:

1° quando risulti che sieno venuti a mancare nell'Istituto i requisiti in base ai quali l'autorizzazione venne concessa;

2° nei casi previsti dall'art. 29 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407;

3° quando il prodotto sia dimostrato, dall'uso, nocivo;

4° in caso di contravvenzione all'art. 20 del presente regolamento;

5° in caso di mancato pagamento della tassa annua di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

La revoca dell'autorizzazione ha luogo nei modi e con le forme prescritte, dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del presente regolamento, per la revoca delle specialità medicinali.

Art. 36.

Sono applicabili ai prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, le disposizioni degli articoli 5, 12, 17, numeri 1, 2, 3, e dell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 37.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicati i prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, che dovranno essere sottoposti al controllo obbligatorio preventivo di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 38.

Salvo quanto fosse disposto da convenzioni internazionali, le disposizioni dell'articolo 29 del presente regolamento

e quelle relative ai prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono estese, in quanto sono applicabili, ai prodotti stessi provenienti dall'estero e destinati alla vendita nel Regno.

Il deposito speciale per tali prodotti, prescritto dall'articolo 24 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, deve funzionare sotto la responsabilità di un dottore in medicina, o in veterinaria quando trattisi esclusivamente di prodotti ad uso veterinario, abilitato all'esercizio della professione nel Regno e regolarmente iscritto nell'albo professionale.

Titolo IX.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 39.

E' istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali, il cui parere è prescritto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 7 e 12:

1° in caso di diniego della registrazione delle specialità medicinali richiesta agli effetti degli articoli 2, 5 e 14 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, o di revoca della registrazione agli effetti dell'art. 4 del decreto medesimo;

2° in caso di diniego o di revoca dell'autorizzazione a fabbricare per la vendita i prodotti di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

La Commissione inoltre dà il suo parere in tutti gli altri casi, nei quali viene richiesto dal Ministro per l'interno.

Ne fanno parte di diritto:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale del demanio e delle tasse e il direttore generale delle dogane;

il direttore generale del commercio;

due ispettori generali farmacisti del Ministero dell'interno;

un esperto di materia giuridico-amministrativa del Ministero dell'interno;

e concorrono a comporla:

due dottori in medicina;

due dottori in chimica o in chimica e farmacia;

un dottore in zooiatria;

due industriali produttori di specialità medicinali e due industriali produttori dei prodotti di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

due farmacisti esercenti, designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

I componenti elettivi sono nominati dal Ministero dell'interno, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per un triennio.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'interno, tra i componenti di nomina ministeriale, per un anno, e può essere confermato di anno in anno fino a compimento del triennio.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno.

Art. 40.

Ai componenti la Commissione di cui all'articolo precedente, esclusi i funzionari dello Stato chiamati a farvi parte in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Ai componenti medesimi, qualora non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, e non risiedano a Roma, spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità giornaliera di soggiorno in L. 70.

Ai componenti che appartengono al personale predetto sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le spese anzidette graveranno sul fondo di cui all'art. 17 lettera *b*) n. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Art. 41.

I provvedimenti del Prefetto di cui all'art. 9, comma 2, del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono adottati tenuto conto delle controdeduzioni che l'interessato potrà presentare in iscritto nel perentorio termine di giorni tre, semprechè non sia stato redatto, in contraddittorio dello stesso, il verbale constatante la violazione alle disposizioni del primo comma del citato art. 9 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Art. 42.

Presso il Ministero dell'interno sono tenuti i registri:

a) delle officine di prodotti terapeutici autorizzate a produrre a scopo di vendita specialità medicinali e di quelle a cui l'autorizzazione venne revocata;

b) delle specialità medicinali nazionali ed estere, delle quali è stato autorizzato il commercio, con l'annotazione delle eventuali variazioni o della revoca;

c) degli istituti autorizzati alla produzione dei prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e di quelli a cui l'autorizzazione venne revocata.

Per le registrazioni in serie o in categoria debbono essere riportati nel registro i numeri di ogni serie e le indicazioni relative ad ogni categoria autorizzata.

Art. 43.

A cura del Ministero dell'interno verrà pubblicato ogni trimestre un elenco:

a) delle officine autorizzate a produrre specialità medicinali e di quelle a cui l'autorizzazione è stata revocata;

b) delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle di cui è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione.

Nei casi di cui alla lettera *b*) saranno riportati nell'elenco:

1° il nome della specialità ed eventualmente i numeri di ogni serie e l'indicazione di ogni categoria;

2° la denominazione dell'officina;

3° gli elementi essenziali atti ad identificare la specialità registrata, variata o revocata;

c) degli Istituti autorizzati alla produzione dei prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e di quelli a cui l'autorizzazione venne revocata.

L'elenco viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno. Contemporaneamente esso viene comunicato alle Prefetture del Regno per le conseguenti partecipazioni agli ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni.

Art. 44.

I farmacisti hanno l'obbligo di aggiornare l'elenco di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, entro due mesi dall'avvenuta inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco pubblicato dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo precedente.

Art. 45.

La riscossione delle tasse annue per l'esercizio delle officine e per il commercio delle specialità medicinali nonchè dei prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti dalla legge 22 maggio 1913, n. 468, e del regolamento 13 luglio 1914, numero 829, per la riscossione della tassa annua di ispezione delle farmacie.

La matricola dei debitori della tassa è preparata dai Prefetti in base agli elementi apprestati dal Ministero dell'interno.

La tassa annua per le specialità e i prodotti esteri registrati sarà applicata a carico del rappresentante legale nel Regno della ditta estera produttrice della specialità o del prodotto.

Art. 46.

La domanda per continuare a produrre specialità medicinali agli effetti dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve essere presentata, entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, al Ministero dell'interno in conformità di quanto prescrive l'art. 1.

Il Ministero dell'interno provvede su di essa in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 47.

La domanda, agli effetti dell'art. 14 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, per continuare il commercio di specialità medicinali deve essere presentata, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'interno in conformità di quanto prescrivono gli articoli 13 e 14.

Il Ministero dell'interno provvede in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 48.

Gli istituti che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento preparano i prodotti di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, devono presentare nel termine di sei mesi domanda di autorizzazione agli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo.

Il Ministero dell'interno provvede in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 49.

A cura del Ministro dell'interno, entro otto mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno l'elenco delle domande presentate agli effetti degli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Art. 50.

I decreti del Ministero dell'interno, coi quali viene negata alle officine e agli istituti attualmente esistenti la facoltà di continuare a produrre rispettivamente le specialità medicinali e i prodotti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, nonchè i decreti coi quali viene negata la registrazione delle specialità medicinali attualmente esistenti in commercio sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di essi viene data contemporaneamente comunicazione ai Prefetti del Regno per la notificazione agli interessati e la partecipazione agli ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni, nonchè, per le specialità estere, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane).

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 760.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 459.

Istituzione presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma dell'insegnamento complementare di economia e legislazione agraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e specialmente gli articoli 13 e 24;

Vista la deliberazione in data 12 febbraio 1927 del Commissario straordinario della Camera di commercio e industria di Roma;

Vista la proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (Sezione 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma è istituito l'insegnamento complementare di economia e legislazione agraria. Nella pianta organica del Regio istituto superiore predetto è istituito un corrispondente posto di professore di ruolo.

Art. 2.

Alla spesa per l'istituzione del posto di cui all'art. 1 è provveduto interamente per dotazione speciale della Camera di commercio di Roma, che verserà il relativo ammontare, secondo le norme vigenti, direttamente al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 59. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 761.

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 464.

Inclusione dell'abitato di Ischia di Castro tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Ischia di Castro, in provincia di Viterbo.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 65. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 762.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 461.

Costituzione del Consorzio tra lo Stato ed il comune di Massa per il rimboschimento del bacino del Canal Magro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 31 luglio 1926 del Regio commissario per il municipio di Massa;
Vista la deliberazione 10 marzo 1927 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato ed il comune di Massa, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le disposizioni contenute nell'art. 102 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione del citato Regio decreto, al rimboschimento dei terreni vincolati compresi nel perimetro del Canal Magro che fornisce l'acqua potabile al detto Comune.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per i lavori di rimboschimento di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 5000, e per la durata di 10 anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1926-1927, da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 4 del preventivo della spesa dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1926-1927 e su quello degli articoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico del comune di Massa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 61. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 763.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1927, n. 481.

Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla sistemazione di taluni uffici del Ministero delle finanze, meglio rispondente alle attuali esigenze dei servizi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze è istituita la Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

Art. 2.

Nella tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto in data 11 novembre 1923, n. 2395, è aumentato un posto di direttore generale (grado 4°) ed è diminuito un posto di ispettore superiore per i servizi del Tesoro (grado 6°).

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere al nuovo ordinamento dei servizi della Direzione generale del Tesoro e di quella delle concessioni governative e dei trattati di pace.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale ha vigore dal 1° aprile 1927-V e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 82. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **764**.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. **449**.
Autorizzazione alla Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste ad accettare una donazione per la istituzione di una borsa di studio denominata « Fondazione comm. dott. Emerico Steiner ».

N. 449. R. decreto 3 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20,000 clargita a suo favore dal comm. dott. Emerico Steiner allo scopo di costituire una fondazione per una borsa di studio a favore di uno studente della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste; col decreto medesimo la fondazione suddetta assume il nome di « Fondazione comm. dott. Emerico Steiner », viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo Statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1927 - Anno V

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca del concorso ad otto posti di consigliere di legazione di 2ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1927 con il quale veniva bandito un concorso per merito e per esame ad otto posti di consigliere di legazione di 2ª classe tra i primi segretari di legazione aventi due anni di grado e 10 anni di servizio;

Determina:

Il suindicato decreto 12 febbraio 1927, col quale venne bandito il concorso per merito e per esame ad otto posti di consigliere di legazione di 2ª classe, è revocato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica del torrente « La Verde » (Reggio Calabria).

Con decreto Reale 10 marzo 1927, n. 1249, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese ed anno al reg. 7, fog. 161, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica del torrente « La Verde » in provincia di Reggio Calabria.

A far parte della Deputazione provvisoria dell'ente sono stati chiamati i signori: Carafa Gennaro principe di Roccella, Catemario avv. Giovanni, Franco barone Nicola, Medici cav. Francesco fu Vincenzo, Mezzatesta cav. Rocco, Pensabene cav. Giuseppe, Romano cav. avv. Antonio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di matrice di ricevuta provvisoria.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato denunciato lo smarrimento della matrice della ricevuta provvisoria n. 391 rilasciata dalla Sezione di tesoreria provinciale di Aquila in data 20 marzo 1925 per un titolo consolidato 3.50 % (1906) di L. 500 con decorrenza 1° luglio 1924 a favore del Banco di Roma succursale di Aquila per conto di Ciancarelli Achille fu Costanzo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni sarà disposta la consegna a chi di diritto della cartella rappresentata dalla predetta ricevuta provvisoria.

Roma, 23 marzo 1927 Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 13 aprile 1927 - Anno V

Francia	79.94	Oro	395.12
Svizzera	391.28	Belgrado	36.20
Londra	98.946	Budapest (pengo)	3.53
Olanda	8.15	Albania (Franco oro)	394 —
Spagna	357.23	Norvegia	5.21
Belgio	2.835	Svezia	5.44
Berlino (Marco oro)	4.81	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.8525	Danimarca	5.42
Praga	60.35	Rendita 3,50 %	63.95
Romania	12.60	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	104.50	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	19.55	Consolidato 5 %	79.90
Peso argentino carta	8.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.225
New York	20.374		
Dollaro Canadese	20.32		

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE ARCHIVI NOTARILI

Residui conferimenti 1926.

Pensioni dirette.

1° 90199. Ricottilli Luigi fu Tito L. 476.68 (che sostituisce quella di L. 382.70 conferita con precedente decreto n. 1 in data 4 aprile 1923).

2° 90202. Bevilacqua Enrico fu Francesco L. 2062.38.
Capitale rimasto riservato, L. 6296.56.
Interessi sul medesimo, L. 220.38.
Assegno annuo complessivo, L. 2282.76.

Capitali agli aventi causa.

1.90.150. Eredi Valerio, supplemento, L. 483.40.
2.90.115. Eredi Sellari, supplemento, L. 632.43.

Nota. — Dal 1924 provvede al conferimento di assegni l'on. Ministero della giustizia e affari di culto, salvo versamento, da parte della Cassa di previdenza, dell'importo del conto individuale al fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 9 dal 28 febbraio al 6 marzo 1927 - Anno V

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Corteranzo	B	—	1
Bolzano	Castelrotto	B	—	1
Brindisi	S. Vito d. Normanni	O	—	1
Campobasso	Monacilioni	[illegible]	1	—
Cuneo	Bra	B	—	1
Firenze	Carmignano	B	1	—
Id.	Fucecchio	B	—	1
Fiume	Bisterza	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Cerignola	E	—	1
Id.	Foggia	O	—	1
Id.	Pietramontecorvino	B	—	1
Girgenti	Campobello di Licata	B	—	1
Id.	Cattolica Eraclea	E	—	1
Milano	Pieve Emanuele	B	1	—
Napoli	Vico Equense	B	—	1
Nuoro	Nuoro	E	—	1
Id.	Orotelli	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	—	1
Id.	Olevano	B	—	1
Id.	Zeme	B	1	—
Perugia	Gualdo Cattaneo	B	—	1
Piacenza	Gazzola	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	Tizzana	B	—	1
Potenza	Anzi	O	1	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Roma	Albano Laziale	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Genzano di Roma	B	1	—
Id.	Montecelio	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Salerno	Sala Consilina	B	—	1
Sassari	Nulvi	B	1	—
Siracusa	Lentini	B	—	1
Torino	Orbassano	B	—	1
Varese	Cairate	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Torba	B	1	—
Viterbo	Montefiascone	BO	1	—
Id.	Viterbo	BO	1	—
			18	24

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Canelli	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Pescocostanzo	B	—	1
Brescia	Bedizzole	B	—	1
Campobasso	Mirabello	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Lama Mocogno	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Id.	Orotelli	B	—	1
Potenza	Tolve	B	1	—
Trento	Bleggio Inferiore	B	1	—
Verona	Caprino Veronese	B	—	1
Id.	Oppeano	B	—	1
			2	11

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	—	2
Id.	Asti	B	8	—
Id.	Basaluzzo	B	—	1
Id.	Belveglio	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casorzo	B	1	—
Id.	Cassine	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	—	2
Id.	Castelletto d'Orba	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Celle Enomondo	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	1
Id.	Guazzora	B	1	—
Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Sale	B	—	1
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	2
Id.	Viguzzolo	B	—	1
Id.	Villadeati	B	1	1
Id.	Villanova d'Asti	B	2	—
Arezzo	Cortona	B	1	—
Id.	Montevarchi	B	1	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	2	1
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	2
Avellino	Aiello	B	—	2
Id.	Avellino	B	5	3
Id.	Santo Stefano	B	1	—
Id.	Serino	B	1	—
Bari delle Puglie	Bari	B	—	1
Id.	Carbonara	B	1	—
Belluno	Arsiè	B	2	—
Id.	Belluno	B	17	—
Id.	Cesiomaggiore	B	—	2
Id.	Feltre	B	2	2
Id.	Lentini	B	3	—
Id.	Puos d'Alpago	B	12	—
Id.	Santa Giustina	B	15	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Belluno	Sedico	B	11	7
Id.	Sospirolo	B	3	—
Id.	Trichiana	B	—	2
Bergamo	Barzana	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	3	1
Id.	Calvenzano	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	2	—
Id.	Cividate	B	1	—
Id.	Grumello del Monte	B	1	—
Id.	Madone	B	—	1
Id.	Mariano	B	—	2
Id.	Misano	B	1	—
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Osio Sotto	B	1	—
Id.	Palosco	B	—	1
Id.	Urgnano	B	—	2
Id.	Verdello	B	1	—
Id.	Villa d'Adda	B	—	1
Bologna	Bologna	B	2	5
Id.	Casalecchio	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Persiceto	B	1	—
Id.	Praduro e Sasso	B	2	1
Id.	Borgo Panigale	B	—	1
Id.	Dozza	B	—	1
Id.	Monte San Pietro	B	—	1
Id.	Pianoro	B	—	2
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	S. Agata Bolognese	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	2	—
Id.	Badia	B	—	1
Id.	Caldaro	B	1	—
Id.	Castelrotto	B	1	—
Id.	Colli in Pusteria	B	—	2
Id.	Corti in Pusteria	B	—	1
Id.	Nova Ponente	B	1	—
Id.	Renon	B	1	—
Id.	San Leonardo	B	1	—
Id.	Terento	B	—	1
Brescia	Barco	B	—	1
Id.	Capriolo	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	3	—
Id.	Darfo	B	—	1
Id.	Gianico	B	6	—
Id.	Mairano	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	4	1
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Verolavecchia	B	2	—
Brindisi	S. Vito dei Normanni	B	—	1
Catanzaro	Cerva	B	2	1
Id.	Cotrone	B	1	1
Id.	Isola di Capo Rizz.	B	1	—
Id.	Santa Severina	B	1	1
Id.	Sersale	B	1	—
Id.	Strongoli	B	3	2
Como	Binago	B	1	—
Id.	Buccinigo	B	1	—
Id.	Carimate	B	3	—
Id.	Como	B	2	—
Id.	Crevenna	B	1	—
Id.	Erba Incino	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Gironico	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Como	Gravedona	B	1	—
Id.	Lanzo di Intelvi	B	1	—
Id.	Livo	B	1	—
Id.	Peglio	B	1	—
Id.	Traversa	B	4	—
Id.	Uggiate	B	8	—
Id.	Abbadia	B	—	1
Id.	Ballabio Inferiore	B	—	1
Id.	Bosisio	B	2	—
Id.	Civate	B	2	—
Id.	Concenedo	B	2	—
Id.	Consonno	B	1	—
Id.	Ravellino	B	1	—
Id.	Valbrona	B	11	—
Id.	Valmadrera	B	2	—
Cremona	Casaletto di Sopra	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	2	—
Id.	Castelgabbiano	B	1	—
Id.	Gadesco	B	1	—
Id.	Grumello Cremon.	B	—	1
Id.	Martignana Po	B	2	—
Id.	Scandolara Ravara	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Id.	Vescovato	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	2
Id.	Barolo	B	—	1
Id.	Barbaresco	B	—	1
Id.	Castiglione T.	B	1	—
Id.	Corneliano	B	1	1
Id.	Guarene	B	2	—
Id.	La Morra	B	9	1
Id.	Sommariva Bosco	B	—	1
Id.	Boves	B	1	1
Id.	Cuneo	B	1	3
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Peveragno	B	1	—
Id.	Frabosa Sottana	B	1	—
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Murazzano	B	1	—
Id.	Piozzo	B	1	—
Id.	Rocca de' Baldi	B	1	—
Id.	Villanova Mondovì	B	1	—
Id.	Marene	B	—	3
Id.	Monasterolo di Sav.	B	—	1
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Revello	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Verzuolo	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	2	1
Id.	Formignana	B	1	—
Id.	Lagosanto	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Foggia	Monte Sant'Angelo	BS	5	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	2	—
Id.	Gambettola	B	1	—
Id.	Rimini	B	—	6
Id.	Santarcangelo	B	2	1
Id.	Sogliano al Rubicone	B	—	1
Genova	Camogli	B	1	—
Id.	Canepa	B	1	—
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Crocefieschi	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Genova	Genova	B	1	1
Id.	Masone	B	3	—
Id.	Mezzanego	B	1	—
Id.	Savignone	B	2	—
Id.	Valbrevenna	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B	4	—
Id.	Roccastrada	B	1	—
Imperia	Borghetto S. Niccolò	B	1	—
Id.	Pieve di Teco	B	—	1
Id.	Tavole	B	4	—
Livorno	Livorno	B	1	—
Id.	Piombino	B	1	—
Lucca	Bagni di Lucca	B	—	1
Id.	Lucca	B	—	2
Id.	Pietrasanta	B	2	—
Id.	Viareggio	B	1	—
Mantova	Casalnuovo	B	1	1
Id.	Curtatone	B	2	—
Id.	Felonica	B	—	1
Id.	Goito	B	2	2
Id.	Gonzaga	B	1	1
Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Sabbioneta	B	—	1
Id.	Sermide	B	—	1
Massa e Carrara	Carrara	B	4	2
Id.	Massa	B	1	1
Milano	Cinisello	B	1	—
Id.	Comazzo	B	2	—
Id.	Cornaredo	B	1	—
Id.	Cuggiono	B	1	—
Id.	Cornate d'Adda	B	1	—
Id.	Locate Triulzi	B	2	—
Id.	Milano	B	5	—
Id.	Pero	B	1	—
Id.	Pieve Emanuele	B	2	—
Id.	Pregnana	B	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	4	—
Id.	Segrate	B	1	—
Id.	Settimo Milanese	B	2	—
Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Carpi	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	1
Id.	Modena	B	1	1
Id.	Nonantola	B	1	1
Id.	San Cesario	B	2	—
Id.	Sassuolo	B	2	1
Id.	Soliera	B	2	—
Id.	Spilamberto	B	4	—
Napoli	Aversa	B	—	4
Id.	Napoli	B	—	3
Novara	Agrate Conturbia	B	1	1
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Maggiora	B	1	8
Id.	Novara	B	1	1
Id.	Oleggio	B	1	2
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vergano Novarese	B	1	1
Padova	Anguillara	B	1	—
Id.	Arre	B	—	1
Id.	Codevigo	B	—	1
Id.	Conselve	B	—	1
Id.	Maserà	B	—	1
Padova	Piazzola sul Brenta	B	5	8
Id.	S. Giorgio d. Pertic.	B	—	1
Id.	S. Martino di Lup.	B	—	1
Id.	Terrazza Padovana	B	1	1
Palermo	Ficarazzi	B	1	—
Parma	Borgo San Donnino	B	7	—
Id.	Busseto	B	3	—
Id.	Colorno	B	1	—
Id.	Collecchio	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	4	—
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceta	B	11	—
Id.	Sala Baganza	B	4	—
Id.	San Lazzaro	B	6	—
Id.	San Pancrazio	B	1	—
Id.	San Secondo	B	3	—
Id.	Soragna	B	8	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Pavia	Breme	B	1	—
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castelnovetto	B	1	1
Id.	Cilavegna	B	—	1
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Mede	B	1	1
Id.	Montebello	B	1	2
Id.	Montecalvo Versig.	B	—	3
Id.	Pieve Albignola	B	—	3
Id.	Pinarolo	B	—	1
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Rovescala	B	1	—
Id.	Sannazzaro	B	1	—
Id.	San Zenone	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Torre del Monte	B	1	—
Id.	Tromello	B	2	2
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Velezzo Lomellina	B	1	—
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Voghera	B	2	1
Id.	Zeme	B	2	—
Id.	Zinasco	B	—	2
Perugia	Bastia	B	1	—
Id.	Marsciano	B	2	—
Pesaro e Urbino	Fano	B	7	—
Pescara	Caramanico	B	1	—
Id.	Pescara	B	—	1
Id.	San Valentino	B	2	—
Piacenza	Caorso	B	2	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Piacenza	B	—	2
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	San Giorgio	B	1	1
Id.	San Pietro	B	—	1
Id.	Vigolzone	B	1	—
Id.	Ziano	B	—	1
Pisa	Bagni San Giuliano	B	2	—
Id.	Cascina	B	2	2
Id.	Pisa	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Pisa	Vecchiano	B	3	—
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Bella	B	—	1
Id.	Cancellara	B	—	1
Id.	Corleto Perticara	B	3	—
Id.	Saponara di Grum.	B	1	—
Ragusa	Ragusa	B	1	—
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Faenza	B	—	1
Id.	Lugo	B	1	1
Id.	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	1	1
Id.	Cavriago	B	1	1
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	Quattro Castella	B	—	2
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	1
Id.	Sant'Ilario d'Enza	B	—	1
Id.	Scandiano	B	1	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Formia	B	—	1
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	12	1
Id.	S. Polo dei Cavalieri	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Sant'Arsenio	B	3	—
Id.	Teggiano	B	2	—
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Finale	B	2	—
Id.	Loano	B	1	—
Id.	Quiliano	B	1	—
Id.	Savona	B	1	—
Id.	Villanova	B	1	—
Siena	Asciano	B	—	2
Id.	Castelnuovo Berard.	B	—	2
Id.	Montalcino	B	—	2
Id.	San Gimignano	B	1	—
Id.	Siena	B	—	1
Siracusa	Siracusa	B	—	2
Sondrio	Bormio	B	1	—
Id.	Fusine	B	1	—
Id.	Sondrio	B	—	1
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Tovo di S. Agata	B	1	—
Id.	Valle di Dentro	B	1	—
Id.	Valle di Sotto	B	1	—
Spezia	Ortonovo	B	3	4
Id.	Sarzana	B	7	—
Id.	Id.	O	1	—
Terni	Arrone	B	1	—
Id.	Narni	B	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	Agliè	B	1	—
Id.	Bairo	B	1	—
Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Ivrea	B	4	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Salto	B	1	—
Id.	Tina	B	1	—
Torino	Cumiana	B	1	—
Id.	Villar Perosa	B	1	—
Id.	Buttigliera Alta	B	1	—
Id.	Chianoc	B	1	—
Id.	Chiomonte	B	2	—
Id.	Coazze	B	7	—
Id.	Giaveno	B	10	—
Id.	Mattie	B	1	—
Id.	Trana	B	2	—
Id.	Brozolo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	12	—
Id.	Castagneto Po	B	3	—
Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	5	—
Id.	Pralorno	B	—	1
Id.	San Raffaele	B	2	—
Trapani (*a*)	Mazara	B	1	—
Trento	Bondo	B	2	1
Id.	Bosentino	B	—	1
Id.	Lenzima	B	4	—
Id.	Mori	B	1	—
Id.	Nanno	B	1	—
Id.	Transacqua	B	1	—
Id.	Vermiglio	B	13	3
Treviso	Altivole	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	—	4
Id.	Cessalto	B	1	—
Id.	Cornuda	B	1	—
Id.	Farra di Soligo	B	2	5
Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Fregona	B	1	—
Id.	Mareno di Piave	B	1	—
Id.	Mogliano	B	6	1
Id.	Riese	B	4	—
Id.	Spresiano	B	1	1
Id.	Vedelago	B	—	1
Udine	Bagnaria Arsa	B	2	1
Id.	Prata	B	1	—
Id.	Trivignano	B	1	—
Varese	Angera	B	1	2
Id.	Azzio	B	1	—
Id.	Barza	B	—	1
Id.	Brinzio	B	—	1
Id.	Casorate	B	—	1
Id.	Crosio	B	1	5
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Gemonio	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Masciago	B	1	1
Id.	Osmate Lentate	B	—	3
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Tradate	B	3	2
Id.	Velate	B	—	1
Venezia	Campolongo Magg.	B	—	1
Id.	Spinea	B	—	1
Vercelli	Arboro	B	—	1
Id.	Biella	B	—	1
Id.	Boccioleto	B	1	—
Id.	Buronzo	B	—	1
Id.	Collobiano	B	1	1
Id.	Croce di Mosso	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Vercelli	Curino	B	—	1
Id.	Fobello	B	1	—
Id.	Formigliana	B	2	—
Id.	Masserano	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	1	—
Id.	Pezzana	B	—	1
Id.	Pralungo	B	1	—
Id.	Valle San Nicolao	B	2	—
Id.	Varallo Sesia	B	1	—
Verona	Cologna Veneta	B	—	1
Id.	Correzzo	B	1	—
Id.	Grezzana	B	—	6
Id.	Monteforte d'Alpone	B	1	—
Id.	Roverè Veronese	B	1	—
Id.	Sanguinetto	B	1	—
Vicenza	Lonigo	B	—	1
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegaldella	B	—	1
Id.	Recoaro	B	2	—
Id.	Rosà	B	—	1
Viterbo	Bomarzo	B	1	—
Id.	Orte	B	3	—
Id.	S. Martino al Cim.	B	1	—
Id.	Tuscania	B	3	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			679	291
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Cortona	S	4	—
Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Bolzano	Naturno	S	—	1
Id.	San Lorenzo	S	—	1
Foggia	Faeto	S	—	1
Grosseto	Massa Marittima	S	2	—
Macerata	San Ginesio	S	4	—
Napoli	Napoli	S	3	—
Parma	Berceto	S	1	—
Id.	Felino	S	—	1
Id.	San Pancrazio	S	—	2
Pavia	Torriano	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	—	1
Id.	Perugia	S	—	1
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Gattatico	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Torino	Mazzè	S	—	1
Trento	Lasino	S	—	1
Trieste	Trieste	S	12	3
Vercelli	Coresana	S	—	1
			35	17

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Morva.			
Brescia	Gottolengo	E	—	1
Parma	Fontanellato	E	1	—
Potenza	Venosa	E	1	—
			2	1
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	2	1
Id.	Montoro Superiore	E	3	—
Bari delle Puglie	Bari	E	2	1
Id.	Barletta	E	1	1
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Carbonara	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Caiazzo	E	1	—
Brindisi	Torre Santa Susanna	E	1	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	S. Nicandro Cargan.	E	1	—
Genova	Chiavari	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	7	—
Lecce	Trepuzzi	E	—	1
Napoli	Afragola	E	8	—
Id.	Boscoreale	E	—	1
Id.	Gragnano	E	2	1
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Palma Campania	E	—	1
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	San Giuseppe	E	7	—
Id.	Santa Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	5	2
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	285	4
Pistoia	Serravalle Pistoiese	E	1	—
Ragusa	Ragusa	E	1	—
Salerno	Amalfi	B	2	—
Id.	Angri	E	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Maiori	E	4	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Minori	E	5	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Nocera Superiore	E	—	2
Id.	Pertosa	E	—	1
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Marzano s. Sarno	E	2	—
Id.	S. Valentino Torio	E	2	—
Id.	Sarno	E	3	—
Id.	Scafati	E	4	—
Id.	Teggiano	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	1
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Follo	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Spezia	Maissana	E	2	—
Id.	Spezia	E	2	—
Id.	Varese Ligure	E	1	—
Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
Taranto	Manduria	E	1	—
			401	20
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	2	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Fabriano	Cn	1	—
Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Arezzo	Cortona	Cn	6	—
Id.	Monte San Savino	Cn	1	—
Lecce	Gagliano	Cn	—	1
Matera	Matera	E	1	1
Napoli	Bacoli	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	15	4
Id.	Ponticelli	Cn	—	5
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Qualiano	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	4	3
Id.	Id.	F1	1	—
Pavia	Voghera	Cn	2	—
Perugia	Foligno	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Caulonia	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Salerno	Angri	Cn	—	1
Id.	Pagani	Cn	—	1
Id.	Salerno	Cn	—	1
Sassari	Bultei	Cn	1	—
Id.	Buddusò	Cn	1	—
Id.	Sassari	Cn	1	—
Id.	Villanova	Cn	1	—
Taranto	Palagiano	Cn	1	—
Teramo	Montorio	Cn	—	1
Id.	Teramo	Cn	—	1
Varese	Induno Olona	Cn	1	—
Id.	Lissago	Cn	—	1
Verona	S. Pietro Incariano	Cn	—	1
			42	28
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Caporciano	O	14	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	9	—
Id.	Fagnano	O	22	—
Id.	Gagliano	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Preturo	O	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	San Demetrio	O	1	—
Id.	S. Pio delle Camere	O	2	—
Id.	Scoppito	O	4	—
Id.	Tagliacozzo	O	3	—
Avellino	Bisaccia	O	2	—
Id.	Savignano di Puglia	O	1	—
Campobasso	Fornelli	O	—	1
Id.	Montenero Val Cocc.	O	2	—
Id.	Rionero Sannitico	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Ussita	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Montescaglioso	O	—	1
Perugia	Foligno	O	5	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Roma	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Trapani (a)	Poggioreale	E	1	—
Viterbo	Bagnorea	O	1	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Carbognano	O	2	—
			136	3
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Avellino	Orsara di Puglia	O	1	—
Catania	Licodia Eubea	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Girgenti	Cattolica Eraclea	Cp O	3	—
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			11	—
	Vaiolo ovino.			
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	1	—
Id.	Pietraroia	O	—	1
Ferrara	Ferrara	O	1	—
Foggia	Trinitapoli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	14	—
Id.	Magliano in Toscana	O	1	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Scansano	O	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Lecce	Poggiardo	O	1	—
Livorno	Cecina	O	1	—
Id.	Piombino	O	3	—
Macerata	Serravalle del Chienti	O	3	—
Matera	Tricarico	O	3	—
Pisa	Casale Marittimo	O	1	—
Id.	Guardistallo	O	3	—
Id.	Montescudaio	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Corleto	O	4	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	1	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Olevano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Castelnuovo Cilento	O	2	—
Id.	Futani	O	2	—
Id.	Serre	O	1	—
Siena	Radicofani	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Orte	O	1	—
			72	1
	Aborto epizzotico.			
Siena	Castellina in Chianti	O	3	—
	Diarrea dei vitelli.			
Como	Como	B	—	1
Pisa	Vecchiano	B	2	—
			2	1
	Influenza del cavallo.			
Girgenti	Naro	E	—	1
	Tubercolosi bovina.			
Sassari	Sassari	B	1	—
Verona	Oppeano	B	—	1
			1	1
	Peste aviaria.			
Firenze	Borgo San Lorenzo	P	1	—
Id.	Figline Val d'Arno	P	—	1
Id.	Vernio	P	1	—
Lucca	Monsummano	P	1	—
Massa e Carrara	Aulla	P	5	2
Pistoia	Marliana	P	1	—
Id.	Pistoia	P	5	12
Id.	Tizzana	P	1	—
			15	15
	Colera dei polli.			
Campobasso	Boiano	P	—	1
Id.	Monacilioni	P	2	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	P	3	—
Catanzaro	Ricadi	P	—	2
Chieti	Tollo	P	—	2
Como	Colico	P	—	2
Ferrara	Codigoro	P	5	—
Id.	Ferrara	P	24	—
Foggia	Serracapriola	P	1	—
Modena	Prignano	P	2	—
Parma	Soragna	P	—	1
Rovigo	Adria	P	8	4
Id.	Ariano Polesine	P	—	4
Id.	Bagnolo di Po	P	—	8
Id.	Borsea	P	—	4
Id.	Bosaro	P	—	8
Id.	Buso Sarzano	P	22	8
Id.	Ca' Emo	P	12	—
Id.	Castelguglielmo	P	2	—
Id.	Ceregnano	P	7	8
Id.	Contarina	P	—	18
Id.	Fratta Polesine	P	—	8
Id.	Grignano Polesine	P	—	4
Id.	Occhiobello	P	5	—
Id.	Pincara	P	—	2
Id.	Porto Tolle	P	12	—
Id.	Rovigo	P	—	10
Id.	S. Martino di Venezze	P	2	—
Id.	S. Apollinare c. Selva	P	5	—
Id.	Taglio di Po	P	9	—
Id.	Villadose	P	10	—
Siena	Castellina in Chianti	P	1	—
Venezia	Chioggia	P	—	1
Zara	Zara	P	—	1
			132	96

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	24	42	42
Carbonchio sintomatico	9	13	13
Afta epizootica	62	464	970
Malattie infettive dei suini	19	27	52
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	17	61	421
Rabbia	16	32	70
Rogna	13	42	139
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	9	11
Vaiuolo ovino	15	36	73
Aborto epizootico	1	1	3
Diarrea dei vitelli	2	2	3
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2
Peste aviaria	4	8	30
Colera dei polli	12	34	228

B *bovina;* Buf *bufalina;* O *ovina;* Cap. *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Can *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente.* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.